

**Emergenza COVID-19 - DPCM 8 marzo 2020****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTO	il DPCM dell'8 marzo 2020 che prevede fino al 3 aprile 2020 ulteriori misure - più restrittive - per il contenimento del contagio del virus Covid-19;
VISTO	le Ordinanze di numerose regioni che invitano gli individui provenienti dai territori di cui all'art. 1 del DPCM di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni e pertanto limitano la possibilità di movimento di tali individui;
RITENUTO NECESSARIO	e prioritario invitare tutti i propri tesserati, nonché i Comitati organizzatori, al massimo rispetto delle disposizioni in vigore;
RITENUTO	di dover rispettare la volontà di quanti intendono evitare spostamenti, mantenendo uno stile di vita più riservato, durante il presente periodo critico, senza che tale scelta danneggi le loro legittime aspettative sportive;
RITENUTO	allo stesso tempo, di dover garantire – nei limiti delle vigenti disposizioni - la programmazione sportiva e la libertà di allenamento e addestramento degli sportivi agonisti;
REPUTATO	dunque, necessario, assicurare il rigido rispetto delle limitazioni derivanti dai provvedimenti in vigore, riconoscendo, all'interno di tali norme, la massima libertà di ciascuno di determinarsi nel modo ritenuto più opportuno;
CONSIDERATO	che la Federazione ha in programma per questo periodo delle attività federali, in via esemplificativa e non esaustiva: stage, esami, unità didattiche, corsi, ecc.;
CONSIDERATO	che la Federazione nel periodo 8 marzo 2020 al / 3 aprile 2020 non organizza direttamente eventi sportivi federali;
CONSIDERATO	che la Federazione in alcuni eventi sportivi organizzati da comitati organizzatori privati prevede gare di qualifica per circuiti federali (esempio Progetto Sport, attribuzione di punti ranking, gare di qualifica e selezione, ecc.);
CONSIDERATO	che il DPCM 8 marzo 2020 consente sul territorio nazionale "lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, ..., all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero senza la presenza di pubblico";
CONSIDERATO	invece che nel territorio nazionale, escluso le Regioni della Lombardia, e le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, l'art. 2 del DPCM dell'8 marzo 2020 prevede che "Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di ... centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro";
CONSIDERATO	altresi che le persone che si trovano abitualmente nei territori sopra elencati (di cui all'art. 1 del DPCM 08 marzo 2020) hanno avuto interdetto ogni spostamento in entrata o in uscita da detti territori, e che pertanto i tesserati ivi domiciliati non potrebbero prender parte alle iniziative organizzate dalla FISE (quali stage, esami, unità didattiche, corsi, ecc.) fuori da detti territori e parimenti ove si svolgessero in detti territori non sarebbero accessibili da tesserati da altre zone d'Italia;
CONSIDERATO	analogamente che i cavalieri che avessero interesse a partecipare a manifestazioni sportive agonistiche per acquisire punteggi nella ranking di disciplina, qualifiche, punteggi utili a classifiche che qualificano a gare nazionali, non potrebbero partecipare o comunque potrebbero non voler correre rischi alla propria salute o mettere a rischio la salute altrui con spostamenti per prendere parte a manifestazioni sportive;
RITENENDO	indispensabile collaborare e contribuire alle misure per contenere il contagio del virus Covid-



Data Delibera

08/03/2020

N. 23

Anno 2020

19;

SENTITA

l'Unità di Crisi federale costituita con precedente delibera d'urgenza del 5 marzo scorso e il Presidente della Consiglio delle regioni;

CONSIDERATO

che sussistono i presupposti previsti dallo Statuto per l'assunzione della presente delibera d'urgenza;

### DELIBERA

di sospendere fino al 3 aprile 2020 – rinviando a data da destinarsi - qualsiasi attività federale sul territorio nazionale e in via esemplificativa e non esaustiva: stage, esami, unità didattiche, corsi, ecc.;

di sospendere fino al 3 aprile 2020 – rinviando a data da destinarsi quanto potrà essere oggetto di recupero - qualsiasi qualifica federale attribuita a gare organizzate da Comitati organizzatori su tutto il territorio nazionale e in via esemplificativa e non esaustiva: progetto Sport, attribuzione di punti ranking, qualifiche e selezioni per successive gare, ecc. e sarà cura della Federazione stessa o dei Comitati regionali riprogrammare - ove necessario e possibile - eventuali gare di qualifica per consentire di garantire parità di condizioni tra gli atleti presenti su tutto il territorio nazionale;

di sospendere tutti i procedimenti pendenti dinnanzi agli Organi di Giustizia federali e dei relativi termini nel periodo di vigenza del DPCM dell'8 marzo 2020;

di sospendere tutti i termini di indagine della Procura federale nel periodo di vigenza del DPCM dell'8 marzo 2020;

di raccomandare a Comitati organizzatori di valutare l'eventuale annullamento di gare di sport equestri nel periodo di vigenza del DPCM dell'8 marzo 2020 e in tale ipotesi la Federazione rimborserà eventuali importi ricevuti a titolo di quote di inserimento in calendario per gli eventi citati;

di raccomandare a Comitati organizzatori che intendessero svolgere manifestazioni sportive di rispettare le prescrizioni del DPCM dell'8 marzo 2020, quelle che venissero successivamente emanate sul tema, e le Ordinanze regionali e/o di Autorità locali che abbiano effetti su l'attività sportiva e ogni altra disposizione di competenti autorità finalizzata al contenimento del contagio del virus Covid-19 .

La presente delibera non comporta spese.

**Il Presidente**

Avv. Marco Di Paola